

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

**Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 3**

**1.** Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

<<Complessivamente tre posti nella qualifica di consigliere, funzionario e dirigente e sei posti nella qualifica di segretario presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. >>.